SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 165° - Numero 299

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 21 dicembre 2024** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 41

Autorità garante della concorrenza e del mercato

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 6 dicembre 2024.

Riconoscimento della OP Organizzazione produttori Pescara Pesca coop. a.r.l., in Pescara.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea (Legge comunitaria per il 1990) ed in particolare l'art. 4 comma 3;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, come modificata e integrata dall'art. 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115;

Visti gli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179 del 5 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», ammesso a visto e registrazione della Corte dei conti al n. 89 in data 17 febbraio 2020 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 53 del 24 marzo 2020, relativo al regolamento recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 17 giugno 2020;

Visti gli articoli 1 e 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 2022 e convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 (in *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2023, n. 3), recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF)»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, concernente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto ministeriale n. 47783 del 31 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288, concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;

Vista la direttiva ministeriale n. 45910 del 31 gennaio 2024, registrata dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 280, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Vista la direttiva dipartimentale del Capo Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica prot. n. 85479 del 21 febbraio 2024, registrato dall'UCB al n. 129, in data 28 febbraio 2024, concernente le disposizioni dirette ad assicurare il perseguimento degli obiettivi definiti nella citata direttiva ministeriale n. 45910 del 31 gennaio 2024;

Viste le integrazioni alla citata direttiva dipartimentale del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica emanate con decreto ministeriale n. 150351 del 29 marzo 2024, registrato dall'UCB in data 11 aprile 2024 al n. 255 e con decreto ministeriale n. 260758 dell'11 giugno 2024, registrata dall'UCB in data 13 giugno 24 al n. 437;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2023, registrato dall'UCB al n. 92 in data 16 marzo 2023 e dalla Corte dei conti al n. 434 in data 13 aprile 2023, con il quale è stato conferito al dott. Francesco Saverio Abate l'incarico di direttore generale della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;

Visto il dm n. 7110 del 25 luglio 2018, con cui è stato designato in qualità di Autorità di gestione del Programma operativo FEAMP 2014/2020 il direttore *pro tempore* della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;

Visto il decreto direttoriale n. 19541 del 16 gennaio 2023 che approva l'organigramma FEAMP, così come integrato con l'Ordine di servizio prot. n. 0181520 del 28 marzo 2023;

Visto il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

Visti in particolare gli articoli 6, 7 e 14, relativi alla costituzione ed al riconoscimento delle organizzazioni di produttori del settore della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013 della Commissione del 17 dicembre 2013, relativo al riconoscimento delle organizzazioni di produttori;

Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca;

Vista l'istanza trasmessa a mezzo PEC in data 23 settembre 2024 e acquisita al prot. n. 0485922 del 25 settembre 2024 con cui la società denominata «Organizzazione produttori Pescara Pesca coop a r.l.», con sede a Pescara (PE) in via Raffaele Paolucci snc - 65121, C.F. 02404750685, ha richiesto il riconoscimento come Organizzazione di produttori del settore della pesca ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1379/2013 e 1419/2013, per la zona centrale - settentrionale del Mar Adriatico GSA17 e per le specie ivi elencate.

Considerato che la suddetta società, composta in forma di società cooperativa a r.l. dalle imprese: D'Antonio Igor e C. S.A.S., con sede in Pescara (PE) in via Basento n. 52, C.F. 02285770687; De Massis Giacomo & Guerino S.n.c., con sede in Pescara (PE) in via Lazio n. 40, C.F. 01236400683; di Giovanni Mario, Ennio, Francesco & Lucio S.n.c., con sede in Pescara (PE), via Thaon di Revel n. 19, C.F. 00980010680; F.lli di Giovanni S.a.s. di Lucio Di Giovanni e C., con sede in Pescara (PE), via Ugo Cagni n. 11, C.F. 01833000688; Lucio Di Giovanni S.a.s., con sede in Pescara (PE), via Ugo Cagni n. 11, C.F. 01576240681; Mema Snc di Pomante, di Carlo & Palestino, con sede in Pescara (PE), via Fontanelle n. 99, C.F. 01821690680; Romano & Camplone Pesca S.r.l., con sede in Pescara (PE), via Puccini n. 3, C.F. 01947790687; Tranquilli Riccardo, con sede in Pescara (PE), in via Aldo Moro n. 25, C.F. TRNRCR61L19Z614A; Nausica S.n.c. di Palestino Romeo e C., con sede in Silvi (TE) Contrada Piomba snc, C.F. 01391410683; RASS Snc di Antonio Palestino & C., con sede in Silvi (TE), Contrada Piomba snc, C.F. 01149550681 risulta essere regolarmente costituita con atto in data 22 marzo 2024, Repertorio n. 48308, raccolta n. 26885, registrazione n. 3738 del 3 aprile 2024, innanzi al Notaio Michele Albergo, iscritto nel Ruolo dei distretti notarili riuniti di Teramo e Pescara, con studio in Pescara (PE), via Lucania 2;

Considerato che, come da verbale del consiglio di amministrazione del 18 aprile 2024, nella società cooperativa a r.l. sono subentrati i seguenti soci: Ad Maiora S.A.S. di Sprecacenere Fabio e C. con sede in Pescara (PE), Strada Cetrullo n. 36/38, C.F. 02303410688; Altamarea S.a.s di Correntini Emiliano & C., con sede in Pescara, via Bruno Buozzi n. 44, C.F. 01804540688; Mancinelli Vincenzo & di Blasio S.n.c., con sede in Pescara (PE) via Bruno Buozzi n. 73, C.F. 00752380675; Mazzone Maurizio & C. S.a.s. con sede in Silvi (TE), via Ernesto Romani n. 16, C.F 00212950679; Otis S.n.c. di Di Blasio Antimo & C., con sede in Pescara, via Bruno Buozzi n. 73, C.F. 00752380675;

Visto lo statuto della suddetta società allegato all'atto costitutivo medesimo;

Visti, in particolare, gli articoli 3 e 5 dell'atto costitutivo, da cui risulta che le imprese sopra citate costituiscono una società cooperativa con la denominazione sociale «Organizzazione produttori Pescara Pesca coop. a r.l.» e che, ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1379/2013, n. 1380/2013, n. 1418/2013 e n. 1419/2013, e successive modifiche degli stessi, l'O.P. può chiedere il riconoscimento quale Organizzazione di produttori della Pesca;

Vista la documentazione integrativa inviata dalla società istante a questa Amministrazione, prot. n. 0550330 del 18 ottobre 2024 e prot. n. 0580830 del 4 novembre 2024, ai fini dell'*iter* procedimentale propedeutico al riconoscimento della società cooperativa in qualità di Organizzazione di produttori ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1379/2013, n. 1380/2013, n. 1418/2013 e n. 1419/2013, e successive modifiche;

Visti gli atti da cui risulta che la suddetta Organizzazione persegue gli obiettivi fissati dal regolamento (UE) n. 1380/2013 in base a quanto previsto dell'art. 7, par. 2 del regolamento (UE) n. 1379/2013 e corrisponde, altresì, ai requisiti per il riconoscimento fissati dagli articoli 14 e 17 del regolamento (UE) n. 1379/2013 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013;

Vista la richiesta di verifica dei requisiti inoltrata da questa Amministrazione alla Capitaneria di porto di Pescara, prot. n. 0542473 del 15 ottobre 2024, ai fini della valutazione dei volumi prodotti e commercializzati dalla richiedente per ciascuna specie oggetto di istanza, rispetto alla produzione complessiva, sempre riferita alle singole specie, del Compartimento di Pescara;

Considerato che, con nota prot. n. 0636692 del 3 dicembre 2024, la Capitaneria di porto di Pescara ha ritenuto la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento come Organizzazione di produttori della pesca della società cooperativa «Organizzazione produttori Pescara Pesca coop. a r.l.», ai sensi del regolamento (UE) 1379/2013 e del regolamento (UE) 1419/2013, per le sole e seguenti specie: Aquila di mare (*Myliobatis aquila*), Argentine (*Argentina sphyraena*), Astici (*Homarus gammarus*), Busbane (*Trisopterus minutus capelanus*), Calamaretti (*Alloteuthis media*), Calamari (*Loligo forbesi*), Cefali (*Mugil cephalus*), Cepole (*Cepola macrophthalma*), Dentici (*Dentex dentex*), Gallinelle (*Chelidonichthys cuculus* o *Aspitrigla cuculus*), Gamberi Bianchi (*Pasiphaea rivado*), Gamberi Rosa (*Parapenaeus longirostris*), Gattucci (*Scyliorhinus canicola*), Ghiozzo nero (*Gobius nigricans*), Granseola (*Maja squinado*), Gronghi (*Conger conger*), Leccie (*Lichia amia*), Pesci Lucerna (*Uranoscopus scaber*), Mazzancolle (*Penaeus (Marsupenaeus) japonicus*), Moli (*Merlangius merlangus*), Lanzardi (*Scomber japonicus*), Lucci di mare (*Sphyraena sphraena*), Lumache di mare (*Tritia mutabilis*), Naselli (*Merluccius merluccius*), Marmore (*Lithognathus mormyrus*), Moscardini (*Eledone moschata*), Mostelle (*Phycis blenneoides*), Musdee (*Phycis blennoides, Phycis phycis*), Ombrine (*Umbrina cirrosa*), Orate (*Sparus aurata*), Palamiti (*Sarda sarda*), Pannocchie (*Squilla mantis*), Pagelli (*Pagellus acarne*), Palombi (*Mustelus asterias*), Polpi (*Octopus vulgaris*), Razze (*Rajiformes*), Ricciole (*Seriola dumerili*), Rombi (*Scophthalmus rhombus*), Pesci San Pietro (*Zeus faber*), Potassolo (*Micromesistius poutassou*), Saraghi (*Diplodus sargus*), Scampi (*Nephrops norvegicus*), Scorfani (*Scorpaena scrofa*), Seppie (*Sepia officinalis*), Pesci Serra (*Pomatomus saltatrix*), Rane Pescatrici (*Lophius budegassa*), Sogliole (*Solea vulgaris*), Sgombro (*Scomber scombrus*), Spigole (*Dicentrarchus labrax*), Spinarole (*Squalus acanthias*), Sugheri (*Trachurus spp.*), Totani (*Illex coindetii*), Tracine (*Trachinus*), Triglie (*Mullus spp.*), Zanchetta (*Arnoglossus laterna*);

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta, ai fini del regolamento (UE) n. 1379/2013, art. 14 e del regolamento (UE) n. 1419/2013, nonché a tutti gli effetti eventuali e conseguenti a norma di legge, l'Organizzazione di produttori del settore della pesca «Organizzazione produttori Pescara Pesca coop a r.l.», con sede a Pescara (PE) in via Raffaele Paolucci snc - 65121, C.F. 02404750685, per la pesca delle specie ittiche di cui all'art. 2.

Art. 2.

La «Organizzazione produttori Pescara Pesca coop. a r.l.» è riconosciuta ai sensi della pertinente normativa comunitaria per la pesca della seguenti specie ittiche: Aquila di mare (*Myliobatis aquila*), Argentine (*Argentina sphyraena*), Astici (*Homarus gammarus*), Busbane (*Trisopterus minutus capelanus*), Calamaretti (*Alloteuthis media*), Calamari (*Loligo forbesi*), Cefali (*Mugil cephalus*), Cepole (*Cepola macrophthalma*), Dentici (*Dentex dentex*), Gallinelle (*Chelidonichthys cuculus* o *Aspitrigla cuculus*), Gamberi Bianchi (*Pasiphaea rivado*), Gamberi Rosa (*Parapenaeus longirostris*), Gattucci (*Scyliorhinus canicola*), Ghiozzo nero (*Gobius nigricans*), Granseola (*Maja squinado*), Gronghi (*Conger conger*), Leccie (*Lichia amia*), Pesci Lucerna (*Uranoscopus scaber*), Mazzancolle (*Penaeus (Marsupenaeus) japonicus*), Moli (*Merlangius merlangus*), Lanzardi (*Scomber japonicus*), Lucci di mare (*Sphyraena sphraena*), Lumache di mare (*Tritia mutabilis*), Naselli (*Merluccius merluccius*), Marmore (*Lithognathus mormyrus*), Moscardini (*Eledone moschata*), Mostelle (*Phycis blenneoides*), Musdee (*Phycis blennoides, Phycis phycis*), Ombrine (*Umbrina cirrosa*), Orate (*Sparus aurata*), Palamiti (*Sarda sarda*), Pannocchie (*Squilla mantis*), Pagelli (*Pagellus acarne*), Palombi (*Mustelus asterias*), Polpi (*Octopus vulgaris*), Razze (*Rajiformes*), Ricciole (*Seriola dumerili*), Rombi (*Scophthalmus rhombus*), Pesci San Pietro (*Zeus faber*), Potassolo (*Micromesistius poutassou*), Saraghi (*Diplodus sargus*), Scampi (*Nephrops norvegicus*), Scorfani (*Scorpaena scrofa*), Seppie (*Sepia officinalis*), Pesci Serra (*Pomatomus saltatrix*), Rane Pescatrici (*Lophius budegassa*), Sogliole (*Solea vulgaris*), Sgombro (*Scomber scombrus*), Spigole (*Dicentrarchus labrax*), Spinarole (*Squalus acanthias*), Sugheri (*Trachurus spp.*), Totani (*Illex coindetii*), Tracine (*Trachinus*), Triglie (*Mullus spp.*), Zanchetta (*Arnoglossus laterna*).

Il presente decreto è divulgato attraverso il sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2024

Il direttore generale: ABATE

24A06757

DECRETO 13 dicembre 2024.

Rinnovo della validità delle comunicazioni relative alla pesca sportiva e ricreativa.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il regolamento (CE) del Consiglio del 21 dicembre 2006, n. 1967, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del reg. (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 e, in particolare, l'art. 17 in materia di pesca sportiva;

Visto il regolamento del Consiglio (CE) n. 1224/2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

Visto il regolamento (UE) della Commissione europea dell'08 aprile 2011 n. 404, recante modalità di applicazione del già menzionato regolamento (CE) n. 1224/2009;

Visto il regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 che modifica i regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 2187/2005, (CE) n. 1967/2006, (CE) n 1098/2007, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 2347/2002 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, ed i regolamenti (UE) n. 1379/2013 e (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di sbarco e abroga il regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) 2024/259 del Consiglio del 10 gennaio 2024 che stabilisce, per il 2024, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni *stock* e gruppi di *stock* ittici;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante «Misure per il riassetto delle normative in materia di pesca e acquacoltura ai sensi dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2023, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 92 del 16 marzo 2023 e dalla Corte dei conti al n. 434 del 13 aprile 2023, con il quale è stato conferito al dott. Francesco Saverio Abate l'incarico di direttore generale della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;

Visto il decreto Ministeriale n. 47783 del 31 gennaio 2024, registrato alla Corte dei conti al n. 288, del 23 febbraio 2024, concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 16 ottobre 2023;

Visto l'art. 6, in particolare il comma 4, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 il quale dispone, che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le modalità di esercizio della pesca per fini ricreativi, turistici o sportivi, al fine di assicurare che essa sia effettuata in maniera compatibile con gli obiettivi della politica comune della pesca;

Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2010 concernente «Rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* Repubblica italiana del 31 gennaio 2011, n. 24;

Visto il decreto direttoriale n. 5205 del 4 marzo 2020 - con il quale è stata prorogata al 31 dicembre 2022 la validità delle comunicazioni effettuate ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2010;

Visto Il decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», successivamente convertito nella legge n. 120 dell'11 settembre 2020 prevede che dal 28 febbraio 2021, si possa accedere ai siti web della pubblica amministrazione esclusivamente tramite il Sistema pubblico di identità digitale (SPID), la Carta d'identità elettronica (CIE) o la Carta nazionale dei servizi (CNS), fermo restando l'utilizzo delle credenziali già rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021.

Visto il decreto direttoriale n. 0015177 del 12 gennaio 2023 - con il quale è stata istituita la nuova procedura che prevede l'utilizzo del Sistema pubblico di identità digitale per effettuare registrazione e l'accesso per la comunicazione di pesca sportiva e ricreativa in mare ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2010;

Ritenuto necessario, nelle more dell'adozione del decreto recante le modalità di esercizio della pesca ricreativa, turistica e sportiva, al fine di garantire la prosecuzione dell'attività di monitoraggio sull'esercizio, specificare gli attrezzi da pesca utilizzati e le località dove verranno effettuate tali attività sportive e ricreative;

Decreta:

Articolo unico

La comunicazione di pesca sportiva e ricreativa anno 2025, ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2010, deve essere effettuata annualmente accedendo al sito istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

2. Le comunicazioni effettuate devono essere confermate e/o modificate annualmente e sono modificabili nel corso dell'anno;

3. Restano ferme ed invariate tutte le altre diposizioni contenute nel decreto Ministeriale 6 dicembre 2010.

Questo decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sul sito del MASAF.

Roma, 13 dicembre 2024

Il direttore generale: ABATE

24A06756

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 dicembre 2024.

Modifica del decreto di massima del 19 dicembre 2022 recante le caratteristiche di massima e le modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettere tramite asta, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima»), con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da collocare tramite asta;

Visto il decreto n. 109246 del 20 dicembre 2023 di modifica del decreto di massima del 19 dicembre 2022 recante le caratteristiche di massima e le modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettere tramite asta, ai sensi dell'art. 3 del decreto del presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398;

Visto il decreto ministeriale 5048315 del 15 dicembre 2023 («decreto cornice» per l'anno finanziario 2024), emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visto il decreto 15 gennaio 2015 contenente norme per la trasparenza nel collocamento nei titoli di Stato (di seguito «decreto trasparenza»);

Ritenuto di assegnare le quote del collocamento supplementare in modo da favorire gli specialisti che maggiormente contribuiscono al buon funzionamento del mercato secondario dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 14 del decreto di massima viene modificato nel modo seguente:

«L'importo spettante di diritto a ciascuno "specialista" nel collocamento supplementare, per i titoli emessi disgiuntamente, è determinato nella maniera seguente:

per un importo pari al 15 per cento (per i nuovi titoli) o al 5 per cento (per le *tranche* successive)

dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta "ordinaria", l'ammontare attribuito è uguale al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo "specialista" è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste "ordinarie" dei titoli della medesima tipologia e durata, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste è compresa quella "ordinaria" relativa ai titoli stessi e sono escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio nonché quelle relative ad eventuali emissioni contestuali di titoli di pari durata;

per un importo ulteriore pari al 15 per cento (per i nuovi titoli) o al 10 per cento (per le *tranche* successive) dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della *performance* relativa agli "specialisti" medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi degli articoli 23 (commi 10, 11, 13 e 14) e 28 (comma 2) del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli "specialisti" stessi.

Nel caso in cui s'intenda ricorrere alla facoltà di cui all'art. 12 d'incrementare l'importo del collocamento supplementare dei BTP al 20 per cento dell'asta ordinaria, la percentuale spettante nel collocamento supplementare è determinata con i criteri di cui al comma precedente, ciascuno rispettivamente per l'importo del 5 per cento nelle ultime tre aste ordinarie e per l'importo del 15 per cento relativamente alla valutazione della *performance* degli "specialisti" sul mercato secondario.

Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno "specialista" il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più "specialisti" presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza è assegnata agli operatori che presentino richieste superiori a quelle spettanti di diritto».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore a decorrere dalle aste che regolano dal 1° gennaio 2025.

Roma, 6 dicembre 2024

p. Il direttore generale del Tesoro
IACOVONI

24A06787

DECRETO 11 dicembre 2024.

Autorizzazione alla riscossione coattiva mediante ruolo, dei crediti vantati da IRFIS - Finanziaria per lo sviluppo della Sicilia S.p.a., relativi al recupero di finanziamenti agevolati a seguito di revoca.

IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, concernente il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo;

Visto, in particolare, il comma 3-*bis* dell'art. 17 del predetto decreto legislativo n. 46 del 1999, come modificato dall'art. 1, comma 151, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'On. prof. Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Visto, in particolare, l'art. 9 (revoca dei benefici e sanzioni) del citato decreto legislativo n. 123 del 1998, il quale dispone che, in caso di revoca dei benefici, il soggetto competente provvede al recupero, mediante ruolo, delle somme erogate;

Vista la legge della Regione Siciliana 22 febbraio 2019, n. 1 che dispone, tra l'altro, in materia di sostegno e agevolazioni al credito in favore delle imprese operanti nel territorio regionale;

Vista la nota del 12 settembre 2024 con la quale la società IRFIS - Finanziaria per lo sviluppo della Sicilia S.p.a., interamente partecipata dalla Regione Siciliana, ha chiesto l'autorizzazione alla riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti derivanti dal mancato adempimento all'obbligo di restituzione dei finanziamenti ovvero dalla revoca dei contributi a fondo perduto, concessi a operatori economici attivi nel territorio regionale, a valere sui fondi pubblici, di fonte sia regionale sia extra-regionale, affidati in gestione alla stessa società da parte della Regione Siciliana;

Vista la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 236322 del 14 novembre 2024;

Ravvisata la rilevanza pubblica dei crediti vantati dalla società IRFIS - Finanziaria per lo sviluppo della Sicilia S.p.a., in quanto relativi ad interventi volti a favorire lo sviluppo socio-economico del territorio regionale;

Ritenuto, infine, che il rilascio della predetta autorizzazione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, è autorizzata la riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti vantati dalla società IRFIS - Finanziaria per lo sviluppo della Sicilia S.p.a., interamente partecipata dalla Regione Siciliana, derivanti dal mancato adempimento all'obbligo di restituzione dei finanziamenti ovvero dalla revoca dei contributi a fondo perduto, concessi a operatori economici attivi nel territorio regionale, a valere sui fondi pubblici, di fonte sia regionale sia extra-regionale, affidati in gestione alla stessa Società da parte della Regione Siciliana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2024

Il Vice Ministro: LEO

24A06755

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 13 dicembre 2024.

Deroga alla sospensione dei termini di validità delle autorizzazioni/concessioni per scavi stradali nel periodo 15 dicembre 2024 - 1° gennaio 2025 per gli interventi urgenti e non differibili legati alla realizzazione del Progetto Roma #5G. (Ordinanza n. 54).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che, all'art. 1:

al comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella Città di Roma e l'attuazione degli interventi relativi alla Misura M1C3-Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa resilienza (di seguito «PNRR»), di cui al comma 420 del predetto art. 1;

al comma 425 dispone che «Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 421, il Commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticità, può operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti all'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022, con il quale il Sindaco *pro tempore* di Roma Capitale, prof. Roberto Gualtieri, è stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito «Commissario straordinario»), al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024 con il quale, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 422, della citata legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, è stato approvato il programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica 2025, di cui ai seguenti allegati:

allegato 1, recante «Elenco interventi del programma dettagliato» comprensivo delle relative schede descrittive degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica 2025;

allegato 2, «Programma Caput Mundi», recante l'elenco degli interventi relativi alla Misura M1C3, Investimento 4.3. «Caput Mundi - *Next Generation Eu* per grandi eventi turistici» del PNRR;

allegato 3, recante «Integrazione dell'elenco delle azioni per l'accoglienza dei pellegrini - Giubileo 2025 - spesa corrente» approvato con il decreto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024;

Premesso che:

il programma dettagliato di cui al su richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024 individua, tra gli interventi essenziali per la Città di Roma in vista del Giubileo 2025, il n. 13 «Sistemi di telecomunicazioni di nuova generazione 5G *small cell*», progetto che prevede la realizzazione di un'infrastruttura abilitante la quinta generazione della tecnologia cellulare wireless, il cd. «5G», basata sull'architettura *small cell*, il cui scopo è il superamento dei limiti infrastrutturali imposti dai sistemi di radiocomunicazione presenti sul territorio di Roma per lo sviluppo di soluzioni *smart city*. Tale nuova infrastruttura ha l'obiettivo di abilitare sistemi e servizi digitali innovativi per il monitoraggio ambientale e l'automazione dei sistemi tecnologici della città oltre all'allestimento di soluzioni avanzate per la sicurezza, garantendo la copertura delle linee della metropolitana cittadina (Metro 5G) nonché lo sviluppo della rete di *free WiFi* con accesso *seamless* di Roma Capitale;

a seguito di procedura ad evidenza pubblica, con determinazione dirigenziale del Dipartimento trasformazione digitale di Roma Capitale n. GU/360/2023 è stata aggiudicata la gara in *Project Financing* ai sensi dell'art. 183, comma 15 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni per la realizzazione, gestione, conduzione e manutenzione di infrastrutture di connettività abilitanti il 5G e il *Wi-Fi* nel territorio comunale di Roma Capitale - Progetto #Roma5G della durata di venticinque anni;

il progetto prevede, tra l'altro, la realizzazione, attualmente in corso, di nuovi impianti di videosorveglianza, *Wi-Fi* pubblico, sensoristica e *small cell* in alcuni punti strategici della città interessati direttamente e indirettamente dagli eventi giubilari;

Considerato che:

l'art. 8, comma 6, del «Regolamento per l'esecuzione ed il ripristino degli scavi stradali per la posa di canalizzazioni e relative opere civili e manufatti destinate alla fornitura di servizi a rete nel suolo, sottosuolo e soprassuolo di Roma Capitale», approvato dall'Assemblea capitolina con deliberazione n. 21 del 21 marzo 2016, come modificato con successiva deliberazione n. 70 del 13 luglio 2021, prevede la sospensione dei termini di validità delle autorizzazioni/concessioni per l'esecuzione degli scavi «nel periodo tra il 15 dicembre e il 1° gennaio compresi» nonché «nella settimana precedente la Pasqua» di ogni anno;

il predetto Dipartimento trasformazione digitale con nota prot. n. GU/17528 dell'11 dicembre 2024, acquisita al protocollo commissariale al n. RM/7541 del 13 dicembre 2024, ha rappresentato al Dipartimento infrastrutture e lavori pubblici l'opportunità di valutare una deroga alla sospensione dei termini di validità delle autorizzazioni per l'esecuzione degli scavi con riferimento al periodo tra il 15 dicembre 2024 e il 1° gennaio 2025 compresi per alcune lavorazioni di carattere urgente e non differibile legate alla realizzazione del Progetto Roma #5G, rappresentando l'essenzialità di tale deroga «per garantire il completamento delle infrastrutture nei tempi previsti e per assicurare la funzionalità dei servizi pianificati»;

il direttore generale con nota prot. n. DG/11106 del 12 dicembre 2024, acquisita al protocollo commissariale al n. RM/7548 del 13 dicembre 2024, ha richiesto di attivare, a titolo straordinario e urgente, i poteri commissariali per la deroga alla sospensione dei termini di validità delle autorizzazioni e concessioni per l'esecuzione e il ripristino degli scavi stradali con riferimento al periodo tra il 15 dicembre 2024 e il 1° gennaio 2025 compresi per alcune lavorazioni di carattere urgente e non differibile legate alla realizzazione del Progetto Roma #5G, di cui all'intervento n. 13 del su richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, considerato il modesto impatto e la funzionalità di queste alla rapida attivazione dei servizi 5G *Wi-Fi* 6 in aree di particolare interesse per gli eventi giubilari;

l'art. 8, comma 7, del citato regolamento prevede che «ad esclusione della città storica e delle aree cittadine maggiormente soggette all'incremento dei volumi di traffico in concomitanza e per effetto dei periodi natalizi e pasquali, l'ufficio competente, sentita l'Unità di polizia locale, può autorizzare la realizzazione di lavori in deroga alle disposizioni sospensive recate dal comma 6 ove ciò non arrechi pregiudizio o provochi aggravio, in tali periodi, alla circolazione stradale»;

Preso atto che:

i cantieri interessati dai suddetti lavori di scavo insistono nell'area della città storica, così come identificata dall'Organizzazione delle Nazioni unite per l'educazione, la scienza e la cultura, la comunicazione e l'informazione (UNESCO) ovvero in aree cittadine maggiormente soggette all'incremento dei volumi di traffico per effetto ed in concomitanza del periodo natalizio, quali Piazza della Minerva, Piazza di Porta San Giovanni, Piazza Cavour, Piazza Trilussa, Piazza del Popolo, Piazza dell'Esquilino, Largo di Torre Argentina, Piazza Mazzini, Piazza dell'Indipendenza, Piazza del Risorgimento, Piazzale della Stazione Tiburtina e Piazza Buenos Aires;

Atteso che:

gli interventi di cui trattasi non rientrano nelle aree per le quali gli uffici competenti possono disporre direttamente, ai sensi dell'art. 8, comma 7, del su richiamato regolamento capitolino, la sospensiva prevista dal comma 6 dell'art. 8 del medesimo regolamento capitolino;

l'esecuzione degli interventi *de quibus* è essenziale ed urgente per garantire la messa in opera, in tempi congrui, ed in particolare prima dell'avvio dell'anno giubilare, delle su richiamate infrastrutture, funzionali a consentire l'operatività della tecnologia 5G in punti strategici della città interessati direttamente e indirettamente dagli eventi giubilari;

i lavori in oggetto riguardano interventi di modesta entità, consistenti in posa di pozzetti, armadi stradali, telecamere, *Access Point* e IOT e *small cell*, posa di cavi elettrici e fibra ottica con scavi superficiali di 40 - 50 cm di profondità;

Ritenuto necessario garantire il completamento delle infrastrutture tecnologiche nel rispetto dei tempi previsti, evitando interruzioni che potrebbero compromettere la funzionalità di servizi strategici per lo sviluppo di soluzioni *smart*, in considerazione della rilevanza degli stessi per la sicurezza urbana e l'interesse pubblico connesso allo svolgimento degli eventi giubilari;

Richiamato il comma 425 dell'art. 1 della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni che dispone che «Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 421, il Commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticità, può operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti all'appartenenza all'Unione europea [...]»;

Per quanto espresso in premessa e nei *considerata*;

Dispone:

con i poteri di cui al comma 425 dell'art. 1 della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni,

1) la deroga, per il periodo tra il 15 dicembre 2024 e il 1° gennaio 2025 compresi, al «Regolamento per l'esecuzione ed il ripristino degli scavi stradali per la posa di canalizzazioni e relative opere civili e manufatti destinate alla fornitura di servizi a rete nel suolo, sottosuolo e soprassuolo di Roma Capitale» con esclusivo riferimento all'art. 8, comma 6, laddove prevede la sospensione dei lavori, nel periodo tra il 15 dicembre e il 1° gennaio compresi, dei termini di validità delle autorizzazioni/concessioni nonché all'art. 8, comma 7, autorizzando la realizzazione di lavori in deroga alle disposizioni sospensive di cui al predetto comma 6 anche con riferimento alla città storica e alle aree cittadine maggiormente soggette all'incremento dei volumi di traffico, in concomitanza e per effetto del periodo natalizio, di cui ai cantieri e agli interventi di seguito elencati:

Piazza della Minerva;

Piazza di Porta San Giovanni;

Piazza Cavour;

Piazza Trilussa;

Piazza del Popolo;

Piazza dell'Esquilino;

Largo di Torre Argentina;

Piazza Mazzini;

Piazza dell'Indipendenza;

Piazza del Risorgimento;

Piazzale della Stazione Tiburtina;

Piazza Buenos Aires;

2) che gli interventi vengano eseguiti nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza stradale, in modo da ridurre al minimo il disagio per la cittadinanza e il traffico veicolare e pedonale secondo quanto previsto dalle rispettive autorizzazioni municipali;

3) la trasmissione della presente ordinanza alle seguenti strutture di Roma Capitale: Dipartimento trasformazione digitale, Municipio I, Municipio II nonché ai Gruppi di Polizia locale dei predetti Municipi;

4) la pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 1, comma 425, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, di «Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo» e successive modificazioni ed integrazioni.

Roma, 13 dicembre 2024

Il Commissario straordinario di Governo
GUALTIERI

24A06809

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 5 dicembre 2024.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Glucosio FKI», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 737/2024).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico - scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva n. 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019, recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe A rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Visto il supplemento ordinario n. 130 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 258/1995 con il quale la società S.I.F.R.A. Società Italiana Farmaceutici Ravizza S.p.a. ha ottenuto l'attribuzione dei codici di autorizzazione in commercio;

Visto il trasferimento a nuova ditta da S.I.F.R.A. Società italiana farmaceutici Ravizza S.p.a. a Fresenius Kabi Italia S.p.a., pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Foglio delle inserzioni - n. 162 del 13 luglio 1999;

Visto il trasferimento a nuova ditta e la variazione di denominazione da «Glucosio Fresenius Kabi Italia» di Fresenius Kabi Italia S.p.a. a «Glucosio FKI» di Fresenius Kabi Italia S.r.l., pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Supplemento ordinario - n. 185 del 10 agosto 2006;

Vista la domanda presentata in data 29 settembre 2023, con la quale la società Fresenius Kabi Italia S.r.l. ha chiesto la rinegoziazione del medicinale «Glucosio FKI» (glucosio monoidrato);

Visto il parere della Commissione scientifica ed economica espresso nella seduta dell'8-12 luglio 2024;

Vista la delibera n. 52 del 23 ottobre 2024 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Oggetto della rinegoziazione

Il medicinale GLUCOSIO FKI (glucosio monoidrato) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

confezioni:

«10% soluzione per infusione» flaconcino 500 ml - A.I.C. n. 030769095 (in base 10). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 1,30. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2,44;

«5% soluzione per infusione» flaconcino 250 ml - A.I.C. n. 030769032 (in base 10). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 0,92. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1,72;

«5% soluzione per infusione» flaconcino 500 ml - A.I.C. n. 030769044 (in base 10). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 1,11. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2,08.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Glucosio FKI» (glucosio monoidrato) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 5 dicembre 2024

Il Presidente: NISTICÒ

24A06758

DETERMINA 5 dicembre 2024.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Glucosio Eurospital», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 738/2024).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modifiche;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico - scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modifiche;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe A rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 91/1996 con la quale la società Eurospital S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale GLUCOSIO EUROSPITAL (glucosio monoidrato);

Vista la domanda presentata in data 6 settembre 2023, con la quale la società Eurospital (S.p.a.) ha chiesto la rinegoziazione del medicinale «Glucosio Eurospital» (glucosio monoidrato);

Visto il parere della Commissione scientifica ed economica espresso nella seduta del 8-12 luglio 2024;

Vista la delibera n. 52 del 23 ottobre 2024 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Oggetto della rinegoziazione

Il medicinale GLUCOSIO EUROSPITAL (glucosio monoidrato) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate.

Confezioni:

«5% soluzione per infusione» flacone 250 ml - A.I.C. n. 032183028 (in base 10) - classe di rimborsabilità: A - prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 0,92 - Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1,72;

«5% soluzione per infusione» flacone 500 ml - A.I.C. n. 032183030 (in base 10) - Classe di rimborsabilità: A - prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 1,11 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2,08;

«10% soluzione per infusione» flacone 500 ml - A.I.C. n. 032183055 (in base 10) - classe di rimborsabilità: A - prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 1,30 - Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2,44.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Glucosio Eurospital» (glucosio monoidrato) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 5 dicembre 2024

Il Presidente: NISTICÒ

24A06759

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di sildenafil, «Serockfil».

Estratto determina AAM/PPA n. 916/2024 del 15 novembre 2024

Trasferimento di titolarità: AIN/2024/1535.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Alfrapharma s.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in viale Manzoni n. 59 - 00185 Roma, codice fiscale 07227261000.

Medicinale: SEROCKFIL.

Confezioni:

049519010 - «25 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

049519022 - «25 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PVC/PVDC/AL,

alla società Adamed Pharma S.A. con sede legale in Pienkow, Ul. Mariana Adamkiewicza 6A, 05-152 Czosnow, Polonia.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A06671

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di sildenafil, «Piofelek».

Estratto determina AAM/PPA n. 915/2024 del 15 novembre 2024

Trasferimento di titolarità: AIN/2024/1536.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Alfrapharma S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in viale Manzoni n. 59 - 00185 - Roma, codice fiscale 07227261000.

Medicinale: PIOFELEK.

049520012 - «50 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

049520024 - «50 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

049520036 - «50 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

049520048 - «100 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

049520051 - «100 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

049520063 - «100 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister PVC/PVDC/AL,

alla società Adamed Pharma S.A. con sede legale in Pienkow, UL. Mariana Adamkiewicza 6A, 05-152 Czosnow, Polonia.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A06672

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Modifiche al regolamento in materia di pareri di precontenzioso di cui all'articolo 220 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, adottato con delibera del consiglio dell'autorità n. 267 del 20 giugno 2023.

Si comunica che l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nell'adunanza del consiglio del 6 novembre 2024, ha approvato la seguente delibera n. 552 del 6 novembre 2024 «Modifiche al regolamento in materia di pareri di precontenzioso di cui all'art. 220 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, adottato con delibera del consiglio dell'Autorità n. 267 del 20 giugno 2023».

Il testo è disponibile sul sito istituzionale dell'Autorità al seguente link: https:/ /www.anticorruzione.it/-/del.552.2024

24A06669

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012.

Si è perfezionata la procedura prevista per l'entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012.

La ratifica è stata autorizzata con legge n. 71 del 23 aprile 2014, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 104 del 7 maggio 2014.

In conformità a quanto previsto dal suo articolo 28, l'Accordo è entrato in vigore il 1° agosto 2014.

24A06761

Entrata in vigore dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale, fatto a Roma l'8 maggio 2012.

Si è perfezionata la procedura prevista per l'entrata in vigore dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale, fatto a Roma l'8 maggio 2012.

La ratifica è stata autorizzata con legge n. 35 dell'11 marzo 2015, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 74 del 30 marzo 2015.

In conformità a quanto previsto dal suo articolo 38.2, l'accordo è entrato in vigore il 1° agosto 2015.

24A06762

Entrata in vigore dell'accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, fatto a Roma il 5 marzo 2008.

Si è perfezionata la procedura prevista per l'entrata in vigore dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, fatto a Roma il 5 marzo 2008.

La ratifica è stata autorizzata con legge n. 164 del 29 settembre 2015, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 243 del 19 ottobre 2015.

In conformità a quanto previsto dal suo articolo 8, l'Accordo è entrato in vigore il 7 dicembre 2015.

24A06763

Entrata in vigore dell'accordo tra il Ministro dell'interno della Repubblica italiana e il Ministro dell'interno della Repubblica francese in materia di cooperazione bilaterale per l'esecuzione di operazioni congiunte di polizia, fatto a Lione il 3 dicembre 2012.

Si è perfezionata la procedura prevista per l'entrata in vigore dell'accordo tra il Ministro dell'interno della Repubblica italiana e il Ministro dell'interno della Repubblica francese in materia di cooperazione bilaterale per l'esecuzione di operazioni congiunte di polizia, fatto a Lione il 3 dicembre 2012.

La ratifica è stata autorizzata con legge n. 215 del 1° dicembre 2015, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 5 dell'8 gennaio 2016.

In conformità a quanto previsto dal suo articolo 13.1, l'Accordo è entrato in vigore il 1° aprile 2016.

24A06764

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 14 settembre 2011.

Si è perfezionata la procedura prevista per l'entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 14 settembre 2011.

La ratifica è stata autorizzata con legge n. 213 del 16 novembre 2015, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale n. 4 del 7 gennaio 2016.

In conformità a quanto previsto dal suo articolo 11.1, l'accordo è entrato in vigore il 5 febbraio 2016.

24A06765

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Comunicazione della Commissione UE relativa all'approvazione della «modifica ordinaria» del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Ramandolo».

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea Serie C del 15 novembre 2024 è stata pubblicata la comunicazione della Commissione UE (C/2024/6843) relativa all'approvazione della «Modifica ordinaria», che modifica il documento unico, del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Ramandolo», avvenuta con il decreto 22 luglio 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 177 del 30 luglio 2024.

Pertanto, ai sensi dell'art. 17, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 33/2019, a decorrere dalla citata data di pubblicazione del 15 novembre 2024 nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, la «modifica ordinaria» in questione è applicabile sul territorio dell'Unione europea.

Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Ramandolo» consolidato con la predetta «Modifica ordinaria» è pubblicato sul sito internet ufficiale del Ministero all'apposita sezione «Qualità - Vini DOP e IGP - Disciplinari di produzione», ovvero al seguente link: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4625

24A06670

Comunicazione della Commissione UE relativa all'approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Sicilia».

Si rende noto che sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C del 6 dicembre 2024 è stata pubblicata la comunicazione della Commissione UE (C/2024/7279) relativa all'approvazione della "modifica ordinaria", che modifica il documento unico, del disciplinare di produzione della DOP dei vini "Sicilia", avvenuta con il decreto 27 agosto 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 208 del 5 settembre 2024.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 7, del reg. (UE) n. 33/2019, a decorrere dalla citata data di pubblicazione del 6 dicembre 2024 sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, la "modifica ordinaria" in questione è applicabile sul territorio dell'Unione europea.

Il disciplinare di produzione della DOP dei vini "Sicilia", consolidato con la predetta "modifica ordinaria", è pubblicato sul sito internet ufficiale del Ministero all'apposita Sezione "Qualità - Vini DOP e IGP - Disciplinari di produzione", ovvero al seguente link:

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4625

24A06760

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Avviso pubblico n. 223 del 21 novembre 2024. Termine presentazione domande di finanziamento

Con comunicazione del 9 dicembre 2024, protocollo n. 225977 firmata dal direttore generale programmi e incentivi finanziari del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, viene chiarito che le domande di finanziamento a valere sull'avviso pubblico n. 223 del 21 novembre 2024 «Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali su porzioni di rete a media e bassa tensione finalizzate ad aumentare la capacità e potenza a disposizione delle utenze per favorire l'elettrificazione dei consumi energetici di almeno 230.000 abitanti da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 7 *RepowerEU* investimento 1» pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 285 del 5 dicembre 2024, potranno essere trasmesse a partire dalle ore 10,00 del 7 gennaio 2025.

Il testo integrale della comunicazione del 9 dicembre 2024, protocollo n. 225977 è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica MASE https://www.mase.gov.it

24A06667

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Avviso di apertura del bando 2024 per la concessione di agevolazioni per la promozione all'estero dei marchi collettivi e di certificazione.

Si dà notizia che con decreto del direttore generale per la proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi - del 10 dicembre 2024, è stata disposta l'apertura del bando 2024 relativo alla misura agevolativa per la concessione di agevolazioni per la promozione all'estero dei marchi collettivi e di certificazione.

La domanda di partecipazione deve essere trasmessa all'indirizzo pec del soggetto gestore: marchicollettivi2024@legalmail.it - utilizzando la modulistica disponibile sul sito dedicato: www.marchicollettivi2024.it - a partire dalle ore 9,00 del 18 dicembre 2024 e fino alle ore 24,00 del 20 gennaio 2025.

La versione integrale del bando e la relativa documentazione per la presentazione delle domande sono disponibili sui siti:

Ufficio italiano brevetti e marchi: www.uibm.gov.it

Unione nazionale delle camere di commercio: www.unioncamere.gov.it e www.marchicollettivi2024.it

24A06668

Comunicato relativo al decreto 9 dicembre 2024, concernente le modalità per l'acquisizione dei dati necessari per la tenuta del catasto delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche.

Il titolo del decreto citato in epigrafe, riportato nel sommario e alla pagina 80, prima colonna, della *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 295 del 17 dicembre 2024 è sostituito dal seguente: «Catasto delle Sorgenti Radiomobili».

24A06909

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Individuazione delle aree prioritarie a rischio radon del Friuli-Venezia Giulia

La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con la delibera della giunta regionale n. 1622 del 31 ottobre 2024, ha provveduto, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, ad individuare le aree prioritarie nelle quali la stima della percentuale di edifici che supera il livello di 300 Bq m^{-3} di concentrazione media annua di attività di radon in aria è pari o superiore al 15 per cento e ad effettuare la pubblicazione del relativo elenco.

Tabella 1.

Elenco dei comuni del Friuli Venezia Giulia classificati in area prioritaria				
Comune	Provincia	Abitanti	n° misure	P>300 (%)
Ampezzo	UD	920	12	20,79
Andreis	PN	246	10	30,15
Arba	PN	1274	15	35,90
Aviano	PN	8866	104	29,39
Barcis	PN	226	11	17,02
Bicinicco	UD	1811	10	38,94
Campoformido	UD	7857	42	15,00
Cimolais	PN	343	5	24,23
Claut	PN	883	27	28,06
Codroipo	UD	15877	52	19,46
Cordenons	PN	17886	46	20,41
Coseano	UD	2045	15	23,27
Dogna	UD	154	8	44,24
Duino Aurisina	TS	8353	45	26,72
Enemonzo	UD	1280	8	21,17
Flaibano	UD	1095	7	31,09
Fogliano Redipuglia	GO	2992	10	25,19
Forgaria nel Friuli	UD	1708	24	20,22
Forni Avoltri	UD	515	15	34,26
Lusevera	UD	585	18	15,73
Malborghetto Valbruna	UD	910	24	25,77
Maniago	PN	11555	29	32,40
Martignacco	UD	6847	27	19,08
Mereto di Tomba	UD	2530	21	49,17
Moggio Udinese	UD	1621	19	30,15
Montereale Valcellina	PN	4267	27	60,16
Mortegliano	UD	4814	24	17,39
Ovaro	UD	1752	13	26,34
Pasian di Prato	UD	9265	42	15,19
Pavia di Udine	UD	5514	23	20,98
Polcenigo	PN	3123	19	40,69
Pozzuolo del Friuli	UD	6906	26	37,88
Prato Carnico	UD	853	16	32,40
Rive d'Arcano	UD	2358	14	34,81
Roveredo in Piano	PN	5860	31	22,12
San Quirino	PN	4191	23	27,11
Sauris	UD	390	12	33,15

Sequals	PN	2170	19	21,36
Sgonico	TS	1999	26	26,91
Socchieve	UD	860	17	23,66
Spilimbergo	PN	11826	30	32,03
Sutrio	UD	1239	9	26,91
Talmassons	UD	3878	22	56,99
Tarvisio	UD	3997	84	21,36
Tavagnacco	UD	14730	49	29,20
Tramonti di Sopra	PN	271	6	26,72
Tramonti di Sotto	PN	339	43	51,27
Travesio	PN	1783	11	29,39
Trivignano Udinese	UD	1564	15	16,10
Vajont	PN	1669	5	32,22
Visco	UD	816	6	24,04

Proposta per la classificazione del Comune di Trieste

Il territorio comunale di Trieste è interessato da una distribuzione altamente disomogenea delle concentrazioni di radon *indoor*. Questa situazione, conosciuta da anni, è stata citata come esempio anche nel PNAR, ed è essenzialmente dovuta alla differente geomorfologia del territorio.

Il comune è interessato da due ben distinte situazioni: la zona carsica e il nucleo abitato principale, situato a livello del mare.

Al fine del calcolo della percentuale di superamento del livello di azione si è scelto di utilizzare la nuova suddivisione in circoscrizioni amministrative.

Tale scelta è stata fatta in primo luogo per poter avere una numerosità statisticamente adeguata per ogni unità territoriale e in secondo luogo perché tale suddivisione rispecchia meglio la distinzione geomorfologica del territorio tra zona carsica e non. Da ultimo l'utilizzo delle circoscrizioni rappresenta uno strumento più agevole per i provvedimenti amministrativi conseguenti all'individuazione delle arre prioritarie a rischio radon.

Nello stralcio della tabella 5 sono riportati i risultati di tale lavoro.

Tabella 5 (stralcio della DGR n. 1622/2024). Elenco dei risultati per le circoscrizioni: sono riportate le circoscrizioni in area prioritaria

Elenco delle circoscrizioni amministrative Comune di Trieste				
N.	Circoscrizione	Abitanti	n. misure	P>300 (%)
1	Altipiano Ovest	3559	33	27,679
2	Altipiano Est	10537	79	29,202

24A06673

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GU1-299) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(*di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	**€**	**438,00**
	(*di cui spese di spedizione € 128,52*) *	- semestrale	**€**	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(*di cui spese di spedizione € 19,29*)*	- annuale	**€**	**68,00**
	(*di cui spese di spedizione € 9,64*)*	- semestrale	**€**	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	(*di cui spese di spedizione € 41,27*)*	- annuale	**€**	**168,00**
	(*di cui spese di spedizione € 20,63*)*	- semestrale	**€**	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(*di cui spese di spedizione € 15,31*)*	- annuale	**€**	**65,00**
	(*di cui spese di spedizione € 7,65*)*	- semestrale	**€**	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(*di cui spese di spedizione € 50,02*)*	- annuale	**€**	**167,00**
	(*di cui spese di spedizione € 25,01*)*	- semestrale	**€**	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(*di cui spese di spedizione € 383,93*)*	- annuale	**€**	**819,00**
	(*di cui spese di spedizione € 191,46*)*	- semestrale	**€**	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(*di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	**€**	**86,72**
(*di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	**€**	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	**€**	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	**€**	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C